



Proposta N. 116

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale**  
**Registro Generale nr.730 del 28/09/2022**

---

**Oggetto:**

**Art. 67 CCNL 21.05.2018 - “Disciplina delle Risorse Decentrate” - Costituzione Fondo Anno 2022**

---

Premesso che:

il D. Lgs. n. 165/2001 indica come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno; le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

1. **Unico Importo Consolidato - IUC - delle risorse stabili 2017** riguardante il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
2. **Risorse Stabili**, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
3. **Risorse Variabili**, che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Considerato che, al fine di procedere in modo corretto alla definizione dell'importo unico consolidato anno 2017, che costituisce la base per la costituzione del fondo di parte stabile a partire dall'anno 2018, è stato ritenuto opportuno verificare la correttezza dello stesso;

Richiamata pertanto la determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 973 del 23/12/2021 "Art. 67 CCNL 21.05.2018 - "Disciplina delle Risorse Decentrate" - Costituzione Fondo Anno 2021 e Rettifica Fondi 2010-2020" con la quale sono stati rideterminati i fondi dal 2010 al 2020 e conseguentemente sono stati ricostruiti gli importi previsti dalla disciplina di cui all'art. 15 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 a decorrere dall'anno 1999 ed il relativo allegato 1;

Dato atto che le manovre correttive sono state attuate nel rispetto della circolare n. 20 dell'08 Maggio 2015 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Preso inoltre atto:

- **del verbale del collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 14789 del 9/8/2021** con il quale si prende atto e si certifica che successivamente alla sopraindicata ricostruzione della costituzione dei fondi 2010-2020 è stato verificato l'effettivo speso dall'ufficio personale con l'ammontare corretto della composizione del fondo e sono stati determinati gli sfondamenti che sono riepilogati nel documento "utilizzo 2010-2020" con la corretta costituzione del fondo, il cui importo complessivo degli ultimi 5 anni (dal 2016) ammonta ad euro 255.385,72;
- con lo stesso parere il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole affinché l'ente possa provvedere al risarcimento del danno a partire dall'anno 2016, ovvero per come previsto dall'art. 1 della L. 20/1994, e che in alternativa al recupero sul fondo degli anni successivi, possa prevedere in tutto od in parte, la possibilità di utilizzare a compensazione degli «errori» i risparmi derivanti da eventuali piani di razionalizzazione per quanto previsto dal D.L. n. 16/2014 o dal mancato utilizzo delle risorse che il legislatore consente di destinare alle assunzioni a tempo indeterminato di personale;
- **del verbale del collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 23824 del 21/12/2021** con il quale si esprime ulteriore parere favorevole in ordine alla conformità alla vigente normativa ed alle vigenti disposizioni contrattuali ed alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo per le Risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Collesalveti relativo all'anno 2021;

Visto il parere ARAN RAL\_052 con la quale la stessa Agenzia Per la Rappresentanza Negoziabile delle PP.AA., ha sollecitato, in materia di contrattazione decentrata, da parte delle PP.AA., un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza nella quantificazione delle risorse decentrate;

Considerato che i canoni di buona fede e correttezza sopra richiamati hanno una finalità ulteriore rispetto a quella connessa al sinallagma contrattuale, che è anche quella di rispettare i vincoli della finanza pubblica, in considerazione della natura pubblica delle risorse, che è un elemento indefettibile, anche alla luce dell'art. 97 della Carta Costituzionale;

Preso atto che la decurtazione del fondo derivante a regime dal ricalcolo e correzione, ai fini del principio sovraordinato della prudenza, appare opportuna e imprescindibile, come ulteriormente sintetizzato anche nella Relazione del segretario generale del 16 Maggio 2022;

Dato atto infine che i recuperi delle maggiori somme confluite nei fondi a partire dal 2016 e fino al 2020 saranno pertanto posti primariamente a carico del fondo a partire dall'anno 2022;

Visto la risposta a nota n. 18976 del 17/10/2021 (prot. Entrata Aran n. 6941 del 18/10/2021, prot. Comune di Collesalveti n. 20891 del 11/11/2021) con la quale si ribadisce che "... con il parere citato nella vostra istanza, reso nel 2010 a codesto Ente, l'Aran, non potendo dare indicazioni operative specifiche di natura gestionale, si era limitata a fornire orientamenti applicativi generici sulla problematica allora esposta" ... e

*"Poiché, oggi come allora, non è possibile entrare nello specifico della correttezza del calcolo effettuato in fase di ricognizione del Fondo, in quanto espressione del potere gestionale, si suggerisce di chiedere specifiche indicazioni alle istituzioni competenti in tema di contenimento della finanza pubblica, ossia al Ministero dell'Economia e Finanze o alla Sezione regionale della Corte dei Conti in funzione consultiva."*;

Vista la nota prot. n. 5586 del 22/3/2022 della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Toscana in risposta alla richiesta di parere del Sindaco del Comune di Collesalveti del 8/3/2022 che dichiara il quesito ammissibile soggettivamente, ma inammissibile oggettivamente, in quanto il parere richiesto andrebbe ad incidere su fatti gestori che hanno avuto già attuazione ed esplicato effetti;

Richiamate le determinate del Responsabile dei Servizi Generali n. 15 del 13/1/2022, n. 103 del 21/2/2022, n. 164 del 17/3/2022 e n. 258 del 21/4/2022, con le quali sono state impegnate le risorse relative alla parte stabile del fondo per un totale di euro 322.520,31;

Preso atto in particolare che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>Istituto</b>	<b>Importo</b>
Progressioni economiche orizzontali storizzate + indennità di comparto - (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	161.917,04

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 8 settembre 2022 avente ad oggetto: "Fondo per le risorse decentrate anno 2022. Quantificazione parte variabile", recante le linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo 2022;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2022, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della verifica dei limiti per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2022;

Considerato altresì che da un controllo emerso per l'attribuzione dell'indennità ad personam relativa all'art. 90 è emerso che nell'anno 2015 per lo stesso incarico è stato erogato un'indennità ad personam di euro 3.500,00 per cui si rende necessario riadeguare il limite ai sensi del predetto art. 23 del d.lgs. 75/2017;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
  1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
  2. maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
  3. assegno ad personam, di cui all'art. 90 e 110 del d.lgs. 267/2000;
  4. fondo del lavoro straordinario;

Dato quindi atto che il fondo risorse decentrate anno 2022 può essere integrato, nel rispetto dei documenti di programmazione, esclusivamente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, nell'allegato alla circolare n. 18, del 22 maggio 2018, relativa all'attività di monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ha evidenziato come «necessario» per le amministrazioni - poiché la medesima attività di contrattazione, si colloca a valle del D. Lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro - intervenire, previa certificazione

dell'organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali previsti dal CCNL 2016/2018 determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali, a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto che sono state rettificate, nella costituzione del fondo dell'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL\_039);

Di dare atto che la correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2020, effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, sarà comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato in sede di correzione del conto annuale 2022;

Considerato che la rideterminazione del fondo dell'anno 2016 ammonta a complessivi ad € 309.746,65 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse pari ad € 5.464,42, è adesso con l'adeguamento dell'assegno ad personam dell'ex art. 90 del Tuel, di € **475.880,01** come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
Totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei dipendenti	<b>309.746,65</b>	-
Totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei dirigenti	-	-
Decurtazione consolidata per anni 2011/2014 - seconda parte art. 9 comma 2-bis dl 78/2010	-	-
incremento o diminuzione del limite a seguito di pari azione per trasferimento funzioni	-	-
<b>Totale lordo</b>	-	<b>309.746,65</b>
Voci escluse dal fondo dei dipendenti per la verifica del limite	5.464,42	-
Voci escluse dal fondo dei dirigenti per la verifica del limite	-	-
<b>Totale voci escluse</b>	-	<b>5.464,42</b>
Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative imputate a bilancio	-	<b>139.953,00</b>
Maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale	-	<b>6.864,91</b>
Assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 90/110 del tuel	-	<b>3.500,00</b>
Innalzamento del limite per accessorio del personale stabilizzato	-	-
Fondo straordinario (e altre voci ...)	-	<b>21.279,86</b>
<b>Totale da assoggettare a verifica art. 23 comma 2 del d. lgs. 75/2017</b>	-	<b>475.880,01</b>

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;

ha rispettato nell'anno 2021 il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che nell'anno 2021, si sono avuti risparmi derivanti dal fondo dello **straordinario** e che quindi è possibile procedere all'integrazione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera e) per **un importo pari ad € 15.805,71** ad effetto della variazione di bilancio 2022 che ha previsto l'applicazione del relativo avanzo vincolato;

Evidenziato che è possibile al momento inserire le economie (escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017) relative al fondo di parte stabile dell'anno 2021, da riportare su quello dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 68 co. 1 **per un importo pari ad € 7.601,60**;

Evidenziato che in data 31/10/2021 è cessato dal servizio personale dipendente, non titolare di **RIA** annua, comprensiva della 13° mensilità, e che pertanto alla parte variabile del fondo risorse decentrate anno 2022, non dovrà essere iscritto nessun importo, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. D) del nuovo ccnl 2016/2018, la somma pari alle mensilità residue dopo la cessazione, e pertanto anche nella parte stabile del medesimo anno non dovrà essere incrementata dell'intero importo della **RIA** in godimento al dipendente cessato;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 362.751,62 (di cui risorse non soggette al limite per € 38.102,94) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", **ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nella tabella **ALLEGATO B**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024 - Approvazione", nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2022 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Visto il parere dei revisori dei conti sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2022 (**ALLEGATO C**);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio Segreteria e Personale nel quale è incardinata la gestione giuridica del Personale come nominato con decreto sindacale, n. 4 del 31.03.2022;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene dichiarato;

#### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2) Di prendere atto della revisione effettuata sui fondi delle risorse decentrate periodo 2010/2020, per le motivazioni espresse nella premessa della presente determina, con ricostruzione degli importi previsti dalla disciplina di cui all'art. 15 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 a decorrere dall'anno 1999 e che le manovre correttive sono state attuate nel rispetto della circolare n. 20 dell'08 Maggio 2015 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- 3) Di prendere atto che la correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2020, effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, sarà comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di correzione del conto annuale 2022;
- 4) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, (parte stabile + parte variabile) dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per un importo complessivo di € **475.880,01** come da prospetto **ALLEGATO A**, alla presente determinazione;
- 5) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 – PEG Gestione Economica del Personale;
- 7) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>Istituto</b>	<b>Importo</b>
Progressioni economiche orizzontali storicizzate + indennità di comparto - (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	161.917,04

- 8) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, ai fini dei conseguenti adempimenti contabili;
- 9) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è la sottoscritta Responsabile del Servizio Segreteria e Personale.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Ilaria LUCIANO**

